

Normativa fiscale

1. Per calcolare il rispetto del termine di 30-60 giorni per le verifiche fiscali in azienda si computano i giorni lavorativi di effettiva permanenza dei controllori presso la sede

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Ordinanza n. 10481 del 27.04.27

La legge n. 212/2000 nota anche come Statuto dei diritti del contribuente all'articolo 12 comma 5 dispone che:

«La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente».

Con l'ordinanza n. 10481 del 27 aprile 2017 la Corte di Cassazione ha in proposito precisato che il termine di permanenza degli operatori, civili o militari, dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente deve essere computato non sulla base dei giorni trascorsi tra l'inizio e la fine delle operazioni di verifica, ma considerando i giorni lavorativi di effettiva permanenza presso la stessa sede; inoltre trattandosi di termine ordinatorio, la legge non fa discendere dalla sua violazione l'inutilizzabilità delle prove raccolte o la nullità degli atti di accertamento compiuti dopo il suo decorso.

Questi i fatti esaminati con la suddetta pronuncia.

A seguito di accesso presso la sede di un'impresa (società di trasporti) e di verifica fiscale conclusasi con Pvc, l'ufficio ha accertava maggiori Ires, Irap e Iva relative all'anno d'imposta 2005, nei confronti della stessa.

In primo e secondo grado del contenzioso scaturito dal ricorso della società i giudici hanno accolto le sue ragioni dichiarando la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'articolo 12, comma 5, legge 212/2000, visto che la permanenza dei verificatori si era protratta nei locali dell'impresa per oltre 30 giorni.

Come precisato dalla Commissione regionale i termini di 30 - 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente, erano stati violati per le seguenti ragioni:

- la verifica, iniziata il 13 gennaio 2010 e conclusasi il 26 maggio 2010, si era estesa per più di 60 giorni (quindi, anche oltre gli ulteriori 30 giorni di proroga dei primi 30, previsti per casi particolari, giustificati solo da specifiche ragioni motivate con provvedimento del dirigente dell'ufficio);

- non potevano essere prorogati per più di una volta, invocando la necessità di reperire ulteriore documentazione, né essere non continuativi, salvo estendere a tempo indefinito l'attività di controllo;

- hanno natura perentoria, indipendentemente dalle modalità con le quali l'Amministrazione intende svolgere la propria attività di controllo.

L'Agenzia delle Entrate ha allora proposto ricorso per cassazione, contestando violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, comma 5, legge 212/2000 e con l'ordinanza in esame la Suprema Corte lo ha accolto e nello specifico ribadito che, "in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari

Normativa fiscale

dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla 'ratio' delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione".

E se nessuna sanzione, in termini di inutilizzabilità delle prove acquisite e di nullità dell'atto emanato, è prevista dal legislatore in caso di maggiore permanenza dei verificatori presso la sede dell'impresa, tali conclusioni a maggior

ragione valgono se la durata delle operazioni di verifica è stata sospesa più volte, come certificato nei verbali giornalieri.

Nel caso specifico, infatti, la Corte di Cassazione ha rilevato che la Commissione tributaria regionale, per il computo dei 30 - 60 giorni lavorativi, si era limitata a tener conto solo della data di inizio della verifica e della data di consegna del Pvc (computando quindi anche quelli impiegati per verifiche eseguite al di fuori della sede della contribuente) senza, invece, considerare che l'articolo 12, comma 5, legge 212/2000, non si riferisce alla durata delle attività di verifica ma alla durata della permanenza nella sede della contribuente.

2. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla revisione del sistema sanzionatorio in materia di «reverse charge» introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Circolare n. 16/E del 11.05.2017

Come noto negli ultimi anni il meccanismo del reverse charge per assolvere il pagamento dell'IVA ha avuto sempre maggiore applicazione quale strumento finalizzato a contrastare fenomeni di frodi IVA.

Con D.Lgs. n. 158/2015 - entrato in vigore dal 1° gennaio 2016 - è stata disposta una sostanziale revisione del sistema sanzionatorio applicabile in materia e ora l'Agenzia delle Entrate con propria Circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017 ne fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti.

Omissione degli adempimenti relativi all'inversione contabile

Nelle ipotesi in cui l'operazione doveva essere assoggettata al sistema dell'inversione contabile, ma il cessionario o committente, soggetto passivo d'imposta, non ha posto in essere, totalmente o parzialmente, gli adempimenti previsti (emissione di autofattura o integrazione della fattura ricevuta dal cedente o prestatore) è prevista l'applicazione di una sanzione in misura fissa, da un minimo di 500 fino a un massimo di 20.000 euro, purché l'omissione degli adempimenti connessi all'inversione contabile non "occulti" l'operazione, che risulta comunque dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi. Al contrario, se l'operazione non risulta dalla contabilità, è prevista la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro.

In riferimento a detto ultimo aspetto l'Agenzia chiarisce che la sanzione compresa tra il 5 e il 10% deve essere commisurata all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o

trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.

Inoltre, se l'omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta anche un'infedele dichiarazione oppure un'indebita detrazione Iva da parte del soggetto passivo d'imposta (cessionario o committente), trovano applicazione anche le ordinarie sanzioni per dichiarazione infedele e per illegittima detrazione dell'Iva.

Anche per l'omessa regolarizzazione, da parte del cessionario o committente, delle operazioni soggette all'inversione contabile è prevista, rispetto al passato, una sanzione più lieve: dal 5 al 10% dell'imponibile.

Errata applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante inversione contabile

Nell'ipotesi di irregolare assolvimento del tributo derivante dal fatto che l'operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile ma, per errore, è stata oggetto di applicazione dell'imposta in via ordinaria (è il caso in cui il cedente o prestatore, pur in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, ha erroneamente emesso fattura con Iva e ha proceduto alla sua registrazione) non è più necessaria la regolarizzazione da parte del cessionario o committente ed è fatto salvo il suo diritto alla detrazione. Ma si prevede comunque che al cessionario o committente, debitore d'imposta, sia applicata una sanzione in misura fissa da un minimo di 250 fino a un massimo di 10.000 euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il cedente o prestatore.

Normativa fiscale

In proposito l'Agenzia specifica che la sanzione è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore. La diversa interpretazione secondo cui tale sanzione si applica per ogni singola fattura ricevuta da parte di ciascun fornitore, sarebbe, infatti, in contrasto con la *ratio* delle disposizioni in commento, volte a punire con una sanzione di lieve entità, proporzionale alla gravità della condotta, le violazioni dell'inversione contabile.

Il cessionario o committente è invece punito con la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 90% e il 180% dell'imposta, se l'applicazione dell'Iva in modo ordinario anziché con l'inversione contabile è stata determinata da una finalità di evasione o frode di cui è provata la consapevolezza del cessionario o committente.

Errata applicazione dell'imposta con il sistema dell'inversione contabile anziché nel modo ordinario

Nell'ipotesi di irregolare assolvimento del tributo, configurabile quando l'Iva doveva essere assolta in via ordinaria, ma è stata, in modo irregolare, assolta con il meccanismo dell'inversione contabile dal cessionario o committente, questi ha il diritto alla detrazione dell'imposta assolta irregolarmente, mentre il cedente o prestatore - seppur debitore dell'imposta - non è obbligato all'assolvimento della stessa, ma è punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro e del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il cessionario o committente.

Anche per detta violazione l'Agenzia delle Entrate precisa che la sanzione è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente.

Qualora, invece, il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva o il cessionario/committente non assolva irregolarmente l'imposta tramite l'inversione contabile, si applicano le seguenti sanzioni:

- il cedente/prestatore è punibile con la sanzione ordinaria prevista per violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili (sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio)
- il cessionario/committente è punibile con la sanzione prevista per la mancata regolarizzazione dell'operazione (sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro).

In proposito la circolare n. 16/E precisa che la norma è applicabile solo al caso di irregolare assolvimento dell'imposta relativa a cessioni di beni o a prestazioni di servizi in cui l'imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell'inversione contabile per operazioni riconducibili alle ipotesi di *reverse charge*, ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione. Ad esempio, rientra nell'ipotesi contemplata dalla norma in esame, la fattispecie della "*stabile organizzazione occulta*": è il caso di un soggetto residente che abbia assolto l'imposta con il sistema dell'inversione contabile, relativamente a beni e servizi acquistati presso un soggetto dichiaratosi non residente e di cui, successivamente, sia accertata la stabile organizzazione in Italia.

Errata applicazione del sistema dell'inversione contabile a operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti

Per l'ipotesi di errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile a operazioni esenti, non imponibili o non soggette a imposta (come ad esempio nel caso del cessionario o committente che riceve una prestazione di servizi o una cessione di beni da un soggetto non residente e che, ritenendola per errore rilevante ai fini Iva in Italia, assolve l'imposta mediante l'inversione contabile, quando invece l'operazione era non soggetta a Iva) la circolare chiarisce che il verificatore è tenuto a elidere sia il debito erroneamente

Normativa fiscale

computato dal committente nelle liquidazioni periodiche sia la conseguente detrazione operata da quest'ultimo. Resta fermo il diritto del cessionario o committente di recuperare l'imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva o oggettiva) mediante l'emissione di una nota di variazione in diminuzione o mediante la procedura "rimborso anomalo".

Infine la circolare esamina l'ipotesi delle operazioni inesistenti assolte con il meccanismo dell'inversione contabile per le quali sono previste regole specifiche sia in termini di sanzione applicabile sia per quanto riguarda il recupero dell'imposta in sede di accertamento.

La norma dispone infatti che nel caso di

operazioni inesistenti, in sede di accertamento, venga espunto sia il debito sia il credito computato nelle liquidazioni dell'imposta (eliminando così gli effetti dell'operazione contabilizzata), come già previsto per le operazioni esenti, non imponibili e non soggette, cui è stato erroneamente applicato il sistema dell'inversione contabile ma l'applicazione della specifica sanzione di misura compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Resta salvo, anche in tale ipotesi, il diritto del cessionario o committente di recuperare l'imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva o oggettiva) mediante l'emissione di una nota di variazione o mediante la procedura del "rimborso anomalo".

3. Italia autorizzata dal Consiglio UE all'utilizzo dello «split payment» fino al 30 giugno 2020 per il versamento dell'IVA relativa alle operazioni poste in essere con le pubbliche amministrazioni

FONTE	Consiglio UE
RIFERIMENTO	Decisione n. 2017/784 del 6.05.17

Il meccanismo dello *split payment* (introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge di stabilità 2015) consiste in una speciale modalità di versamento dell'Iva relativa alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni che di fatto non risultano debitori d'imposta in quanto tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio venga erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla pubblica amministrazione, al netto dell'Iva indicata in fattura. A loro volta, quindi, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo d'imposta, versano direttamente all'Erario l'Iva addebitata loro dai fornitori.

Le norme in materia di *split payment*, applicabili dal 1° gennaio 2015, costituiscono una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/Ce, in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'Iva. Per questo motivo, l'Italia aveva richiesto un'apposita misura di deroga al Consiglio Ue. La deroga era stata concessa, fino al 31 dicembre 2017, con la decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401.

Con il decreto legge n. 50/2017 (attualmente in corso di conversione in legge) è stato ampliato l'ambito applicativo dello *split payment*, e a fronte di dette modifiche, l'Italia ha chiesto all'Unione europea la proroga dell'autorizzazione all'applicazione della scissione dei pagamenti.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2017 è stata così pubblicata la decisione del Consiglio UE n. 2017/784 che autorizza l'Italia a prorogare lo *split payment* fino al 30 giugno 2020.

In pratica, la decisione, applicabile dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020, autorizza l'Italia, in deroga all'art. 206 della direttiva n. 2006/112/CE, a prevedere che l'Iva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi a:

- pubbliche amministrazioni;
- società controllate da pubbliche amministrazioni;
- società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB (il cui elenco sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e riveduto ogni anno, se necessario), sia versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

L'Italia è inoltre autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione a tali cessioni di beni e prestazioni di servizi sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'Iva deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

Lo Stato italiano dovrà altresì trasmettere alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati dallo *split payment*, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso, nonché sull'efficacia generale della misura per ridurre l'evasione dell'IVA nei settori interessati.

4. Le possibili azioni da porre in essere al ricevimento delle comunicazioni di Equitalia sull'esito delle istanze di definizione agevolata delle cartelle

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	D.L. n. 193/2016

Scaduto, al 21 aprile 2017, il termine fissato dal D.L. n. 193/2016 (Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017) per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata delle cartelle, Equitalia ha iniziato il recapito delle prime risposte alle istanze con le quali comunica il costo esatto della sanatoria e l'importo delle rate, in base all'opzione comunicata all'atto di presentazione della domanda.

Una volta ricevuta la comunicazione i contribuenti potranno pagare a luglio l'intero importo o la prima rata o anche non procedere al versamento rinunciando di fatto in questo modo alla sanatoria.

La sola presentazione della domanda non determina infatti il perfezionamento della rottamazione, che si realizza solo con il pagamento tempestivo di tutte le rate.

Qualora a fronte del ricevimento della comunicazione di Equitalia non faccia seguito il pagamento della prima rata, i contribuenti potranno altresì riprendere i pagamenti di eventuali piani di rateizzazione in essere al 31 dicembre 2016.

Nel caso in cui, con la comunicazione, Equitalia notifichi il diniego alla definizione, di uno o più ruoli indicati nell'istanza di adesione, perché ad esempio i ruoli indicati sull'istanza non rientrano nell'ambito della sanatoria in quanto affidati all'agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2016 oppure perché riguardanti pendenze relative a casistiche di esclusione espressamente previste dalla norma, come ad esempio il recupero di aiuti di Stato, questi verranno eliminati dal conteggio della sanatoria, che resterebbe, comunque, in piedi per gli altri ruoli che verranno comunque specificati nella comunicazione stessa.

Contro il diniego potrà essere proposto ricorso innanzi alle commissioni tributarie per quanto riguarda naturalmente i ruoli di natura fiscale, infatti, l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 nell'elencare gli atti impugnabili nell'ambito del processo tributario ricomprende anche i rigetti di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.

Pertanto, i contribuenti, che ritengano di contestare le ragioni del diniego, potranno adire le vie del contenzioso, rimettendo alla valutazione dei giudici tributari la sussistenza, o meno, dei presupposti per poter usufruire della rottamazione.

Lavoro e previdenza

1. Nel procedimento disciplinare contro il dipendente utilizzabile la testimonianza dei colleghi in quanto non configura controllo a distanza

FONTE	Tribunale di Firenze
RIFERIMENTO	Sentenza n. 111 del 9.02.2017

Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 111 del 9 febbraio 2017 ha stabilito che il non occasionale utilizzo da parte del dipendente, per fini personali e in orario di lavoro, del computer aziendale può essere provato dal datore con testimonianze dei suoi colleghi, perché non realizzano un «controllo a distanza», vietato dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).

Tuttavia detta condotta del dipendente pur da considerarsi illecita non legittima, secondo il contratto collettivo dei metalmeccanici, il licenziamento del lavoratore. Questa si sostanzia infatti in una sospensione dell'attività lavorativa a cui si applica, proporzionalmente, una sanzione disciplinare conservativa.

Nel caso esaminato dal tribunale fiorentino, un datore di lavoro aveva licenziato, per giusta causa, una dipendente, sostenendo che avesse utilizzato il computer di lavoro per entrare, ripetutamente e durante l'orario di lavoro, in un suo blog, dimostrando quanto avvenuto con prove testimoniali. La dipendente ha sostenuto di aver utilizzato il computer solo in pause di lavoro e ha chiesto la reintegrazione e il risarcimento del danno.

La pronuncia in esame è interessante in quanto il Tribunale di Firenze ha ritenuto utilizzabili le testimonianze dei colleghi, chiarendo che le «*pareti a vetro*», attraverso cui hanno notato la condotta della collega, non costituiscono «*apparecchiature di controllo a distanza*» del datore di lavoro e quindi la loro osservazione non è «*controllo a distanza*» vietato dall'articolo 4 della legge 300/1970.

Inoltre poiché i colleghi non sono personale di vigilanza del datore non risultano nemmeno

applicabili i limiti stabiliti dallo stesso articolo 4, che riguardano solo chi controlla per conto del datore. I lavoratori-colleghi, non erano infatti preposti in via continuativa alla sorveglianza ma, semplicemente, notavano le condotte della collega e, spontaneamente, le segnalavano al datore.

In linea con la sentenza n. 18302/2016 della Cassazione, che ha considerato i programmi di monitoraggio della posta elettronica e degli accessi a internet dei dipendenti come giuridicamente inutilizzabili per fini disciplinari, il tribunale di Firenze non ha invece accolto la richiesta dell'azienda di usare come prova una copia del computer affidato alla dipendente, perché è uno strumento di «controllo difensivo» non in regola con la normativa.

Ma le testimonianze dei colleghi sono state reputate comunque idonee a far emergere il ripetuto utilizzo del computer aziendale, per fini estranei al lavoro e al di fuori della pausa lavorativa, anche se detto comportamento della lavoratrice non configura secondo il giudice giusta causa di licenziamento in base all'articolo 2119 del Codice civile, perché non sussiste, in base al contratto collettivo, un corretto rapporto di proporzionalità.

La condotta della dipendente si sostanzia infatti in una sospensione dell'attività lavorativa che non compromette il rapporto di lavoro in modo tale da escludere la correttezza della futura prestazione e pertanto legittima la applicazione solo di una sanzione conservativa.

Con la decisione in esame il giudice ha quindi accolto il ricorso della ricorrente e considerato illegittimo il licenziamento ma poichè il rapporto è già stato risolto, alla lavoratrice è stata riconosciuta un'indennità risarcitoria.

2. Per l'infortunio occorso al lavoratore in regime di appalto responsabilità differenziata tra datore di lavoro e committente

FONTE	Tribunale di Bergamo
RIFERIMENTO	Sentenza n. 144 del 16.02.2017

Il tribunale di Bergamo con la sentenza n. 144 del 16 febbraio 2017 ha sancito che, in caso di infortunio sul lavoro in regime di appalto, il datore di lavoro deve provare di aver fatto tutto quanto per evitarlo, mentre nei confronti del committente è configurabile solo una responsabilità extracontrattuale.

Nello specifico, secondo il giudice solo il comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante del dipendente può sollevare dalla colpa il datore di lavoro che quindi diversamente deve sempre ritenersi responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore.

Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio sia qualora ometta di adottare le idonee misure di sicurezza, sia quando non accerti o vigili che di tali misure il lavoratore faccia effettivamente e correttamente uso, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente all'eventuale concorso di colpa del dipendente.

Nel caso esaminato con la sentenza in esame un lavoratore, socio di cooperativa, aveva presentato ricorso a seguito del coinvolgimento in un infortunio per aver utilizzato un muletto senza la necessaria formazione prevista per legge che, secondo l'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, prevede 12 ore di corso obbligatorio per conseguire il relativo patentino.

Nello specifico il lavoratore aveva chiamato in giudizio la cooperativa e la società committente (l'attività lavorativa era stata, infatti, resa in regime di appalto) per conseguire il pagamento del danno differenziale rispetto a quanto già liquidato dall'Inail.

Entrambe le convenute però hanno obiettato che la causa del sinistro fosse da imputarsi esclusivamente alla grave disattenzione del lavoratore in quanto lo stesso non era stato autorizzato all'utilizzo del muletto e pertanto la sua condotta presentava i crismi dell'eccezionalità.

Nel corso dell'istruttoria era stato però constatato che il lavoratore non aveva effettivamente ricevuto alcun tipo di formazione per l'utilizzo del muletto ed essendo stato assunto da pochi giorni doveva ritenersi inverosimile che, in tali circostanze, egli di propria iniziativa e senza una fondata ragione si fosse messo alla guida del muletto senza alcuna autorizzazione o richiesta da parte del suo responsabile.

Conseguentemente il giudice ha ritenuto il datore di lavoro responsabile sia per l'omessa vigilanza (non avendo impedito che l'addetto facesse uso di un mezzo non avendone le capacità) sia per la mancata preventiva formazione, condannando la cooperativa al pagamento del danno differenziale.

Poiché la cooperativa aveva chiamato in garanzia la propria assicurazione per essere da questa manlevata l'obbligo risarcitorio incombe sulla compagnia in quanto il sinistro rientra a tutti gli effetti nel rischio garantito dalla compagnia e non si è prescritta la relativa azione di garanzia.

Alla società committente invece non è stata attribuita alcuna responsabilità in quanto il lavoratore non ha evidenziato violazioni da parte di quest'ultima in diretta connessione con la determinazione del sinistro. Ed in proposito il tribunale ha anche chiarito che l'onere della prova per gli infortuni sul lavoro in regime di appalto è diversamente ripartito tra datore di lavoro e committente, infatti se in base all'art.

Lavoro e previdenza

1218 si configura la natura contrattuale della responsabilità del datore e quindi è questi a dover provare di aver adottato tutte le necessarie misure volte a evitare il sinistro, nei confronti della committente è ipotizzabile solo una responsabilità extracontrattuale e di conseguenza

è il lavoratore, che agisce per ottenere il risarcimento, ad avere l'onere di provare non solo il pregiudizio subito, ma anche la riconducibilità di esso al comportamento della committente.

3. Configura reato penale l'installazione di impianto di videosorveglianza senza accordo sindacale anche se i dipendenti ne hanno consentito l'utilizzo

FONTE	Corte di Cassazione – Sez. Penale
RIFERIMENTO	Sentenza n. 22148 del 8.05.2017

Con sentenza n. 22148 del 8 maggio 2017 la Cassazione penale, mutando il proprio orientamento in materia di controllo a distanza dei lavoratori, ha sancito che l'installazione di un impianto di videosorveglianza senza il preventivo accordo sindacale (o senza l'autorizzazione amministrativa equivalente) è un reato penale, anche se i singoli lavoratori hanno acconsentito all'utilizzo di tale apparecchio.

Ed in proposito ha anche osservato che dette considerazioni valgono sia per la versione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori antecedente al Jobs act, sia per il testo risultante dalle modifiche apportate con il D.Lgs n. 151/2015, in quanto entrambe le norme continuano a richiedere, fatti salvi casi particolari, l'accordo sindacale o l'autorizzazione amministrativa per l'installazione di strumenti di controllo a distanza.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, senza aver raggiunto alcun accordo con il sindacato, e senza aver richiesto l'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, la titolare di un negozio aveva installato all'interno del punto vendita due telecamere, collegate via wi-fi a un monitor, mediante le quali era possibile controllare l'attività lavorativa dei dipendenti.

A fronte di ciò la titolare del negozio è stata condannata a una pena pecuniaria (ammenda di 600 euro) per il reato previsto dallo statuto dei lavoratori.

Invocando quell'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 22611/2012) che esclude la ricorrenza del reato ogni volta che, pur non avendo raggiunto un accordo sindacale, il datore di lavoro installa gli impianti di controllo a distanza chiedendo il consenso preventivo a tutti

i dipendenti, la titolare del negozio ha impugnato tale decisione

Nello specifico secondo detto precedente orientamento, sarebbe illogico negare validità al consenso espresso in maniera chiara e univoca da tutti i lavoratori, in quanto l'esistenza di un accordo con i soggetti titolari del bene giuridico che la norma di legge intende proteggere esclude per definizione la sussistenza di un illecito.

Con la sentenza in esame la Cassazione rovescia però detta impostazione, partendo dalla considerazione che il bene giuridico protetto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori ha natura collettiva e non individuale, in quanto i singoli lavoratori non hanno sufficiente forza per negoziare con il datore di lavoro in posizione paritaria.

Pertanto, il datore di lavoro che installa un impianto di controllo a distanza senza ricercare e ottenere l'accordo sindacale con le rappresentanze aziendali (o, in mancanza, senza chiedere l'autorizzazione all'autorità amministrativa competente) danneggia gli interessi collettivi di cui sono titolari e portatrici le rappresentanze sindacali.

Secondo la sentenza il comportamento del datore di lavoro, non configura solo un reato penale ma anche condotta antisindacale, suscettibile di essere repressa con la procedura speciale disciplinata dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.

Inoltre la Corte ricorda che anche il Garante della privacy ha in più occasioni ritenuto illecito il trattamento dei dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza installati senza il rispetto dei vincoli procedurali previsti dall'articolo 4 dello Statuto, nonostante l'eventuale consenso dei singoli lavoratori.

1. Quale validità degli accertamenti eseguiti dagli “ausiliari della sosta” per divieti di sosta fuori dai parcheggi delimitati da strisce blu

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	Art. 17 L. n. 127/1997 Art. 68 L. n. 488/1999

L'articolo 17, comma 132, della L. n. 127/1997 ha stabilito che «*i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione*».

Successivamente l'art. 68 della L. n. 488/1999, ha chiarito che il conferimento delle funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice civile. Tale disposizione normativa ha, inoltre, precisato che queste funzioni, con gli effetti previsti dall'articolo 2700 del Codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate.

Tutta l'attività di gestione dei verbali (con i relativi adempimenti procedurali amministrativi) successiva alla loro redazione (notifiche, riscossione, trattazione ricorsi, messa a ruolo), è curata dagli uffici o comandi della polizia municipale del Comune in cui gli addetti operano.

Le funzioni di accertamento delle violazioni devono essere conferite nominativamente e con un'apposita ordinanza sindacale.

Diversamente, il verbale redatto dagli ausiliari non ha alcuna fede privilegiata e la prova va offerta in virtù delle regole generali fissate in materia dall'articolo 2967 del Codice civile, secondo il quale ogni parte deve provare

l'assunto da cui intende dedurre conseguenze giuridiche a proprio favore.

Secondo l'orientamento della Cassazione, gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del Codice della strada quando esse concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa di gestione dei posteggi pubblici dalla quale dipendono, ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività sia impedito o, in qualsiasi modo, ostacolato o limitato dalla violazione stessa; laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della strada (sentenze 551/2009 e 2973/2016 della Suprema corte).

Pertanto, in relazione al suddetto quadro normativo di riferimento e all'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in materia, andrà valutato, caso per caso, se sussistano o meno gli estremi per poter presentare ricorso avverso il verbale a seguito dell'accertamento effettuato dagli ausiliari del traffico.

In ogni caso va segnalato che il cosiddetto preavviso o “pre-verbale di accertamento di infrazione” lasciato sul parabrezza non produce effetti giuridici nei confronti del destinatario e soltanto attraverso la contestazione o notificazione del verbale di accertamento si definisce la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione. Nessuna norma del Codice della strada, infatti, impone il rilascio, sul veicolo, di un preavviso di violazione (Cassazione civile, II sezione, sentenza 5447 del 9 marzo 2007).

Si tratta di una prassi, un atto informale e non obbligatorio per informare il conducente del veicolo della violazione accertata in sua assenza,

Circolazione e trasporti

con possibilità di pagamento senza l'aggiunta delle spese di accertamento e di notificazione.

Tale atto, che non è contemplato dal Codice della strada né dal relativo regolamento di esecuzione, non deve necessariamente contenere gli elementi che, invece, a norma dell'articolo 383

del regolamento di esecuzione, vanno indicati nel verbale di accertamento.

Conseguentemente, per ricorrere al prefetto o, in alternativa, al giudice di pace, dovrà attendersi la notifica del verbale, che va effettuata entro 90 giorni dall'accertamento della violazione, a norma dell'articolo 201 del Codice della strada.

2. La sanzione accessoria di revoca della patente non ha natura penale

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Ordinanza n. 23171 del 11.05.17

La revoca della patente di guida inflitta come sanzione accessoria non ha natura penale, ma amministrativa.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23171 dell'11 maggio 2017.

Nel caso in esame, un automobilista era stato punito, dopo patteggiamento, per il reato di guida in stato di ebbrezza con sanzione accessoria della revoca della patente. Lo stesso aveva impugnato la pronuncia del merito su questo punto, sostenendo che si tratterebbe di una misura la cui applicazione obbligatoria esclude una valutazione del caso concreto, risolvendosi in una presunzione di pericolosità in

contrasto con i principi di colpevolezza, ragionevolezza e proporzionalità della pena.

Nello specifico secondo la difesa la natura penale della revoca si fonda sul fatto che è applicata sul presupposto della commissione di un reato a conclusione di un procedimento penale, ed è inflitta contestualmente alla condanna penale.

Di qui la decisione di sollevare questione di legittimità costituzionale però respinta dalla Suprema Corte che a seguito di un'interpretazione sistematica delle disposizioni in materia, anche di fonte comunitaria, ha ribadito la natura amministrativa della disposizione che impone la revoca della patente, stante la sua dimensione accessoria rispetto al procedimento penale, anche se irrogata dal giudice penale.

3. Da inizio anno più oneroso il mancato pagamento dei pedaggi autostradali

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	Art. 176 del Codice della Strada

A fronte di un protocollo d'intesa siglato a fine anno scorso tra Polizia Stradale e Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori), diventa più oneroso il mancato pagamento del pedaggio autostradale.

Nello specifico da inizio anno per chi non paga (o non riesce a pagare per problemi tecnici) il pedaggio autostradale si rende a tutti gli effetti applicabile la sanzione di 85 euro di multa e due punti decurtati dalla patente, prevista già dal 2012 dall'art. 176 del Codice della Strada ma applicabile solo ora che i gestori delle autostrade hanno fatto abilitare i loro primi dipendenti come ausiliari per accertare queste infrazioni.

Di fatto la applicazione della sanzione avviene solo 50 giorni dopo il transito mentre nel frattempo viene inviato all'automobilista un avviso che ricorda il debito e chiarisce che cosa fare per non arrivare alla sanzione.

In concreto poi gli ausiliari non si trovano direttamente ai caselli, ma negli uffici dei gestori autostradali ed entrano in azione solo dopo la scadenza del termine di 15 giorni dal transito che il gestore di solito lascia al cliente per saldare il dovuto e che è indicato nel «rapporto di mancato pagamento», cioè lo scontrino che si riceve al casello quando si dichiara l'impossibilità di pagare. Lo scontrino contiene importo e modalità di pagamento.

Gli ausiliari nello specifico raccolgono i dati sui rapporti rimasti insoluti e li utilizzano per spedire agli interessati l'avviso che, oltre a fungere da comunicazione all'intestatario del veicolo (che potrebbe anche essere ignaro del mancato pagamento, se guidava un'altra persona), crea i presupposti giuridici per la successiva sanzione, se il debito non fosse saldato nemmeno entro l'ulteriore data indicata nell'avviso stesso.

Questo avviso ha natura di «comunicazione di avvio del provvedimento amministrativo» nei confronti del destinatario, prevista dagli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 ed è firmato dall'ausiliario.

La scadenza ultima di pagamento viene fissata in modo tale che, se l'insoluto persistesse, gli ausiliari possano trasmettere la scheda di accertamento alla Polizia stradale entro 50 giorni dopo il transito. Un tempo che consente poi di redigere il verbale e notificarlo entro i 90 giorni previsti dal Codice.

Inoltre, se dopo l'invio della scheda alla Polizia gli ausiliari verificano che il pagamento è arrivato o scoprono un errore, devono avvisare la Polizia per bloccare il verbale o, se già emesso, farlo annullare in autotutela.

In pratica per non gravare sugli uffici verbali della Stradale, la maggior parte del lavoro è svolta dagli ausiliari di norma in servizio presso gli uffici dislocati uno per Regione.

Adempimenti aziendali

1. Disponibile il software per l'invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Comunicato del 10 maggio 2017

Con comunicato del 10 maggio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che dallo stesso giorno sul proprio sito istituzionale è disponibile il software gratuito che consente di trasmettere online le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA come previsto dall'art. 4 del D.L. n. 193/2016.

Il software è reperibile sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.it) nella sezione «Fatture e corrispettivi» (raggiungibile dal seguente percorso : *Home - Strumenti - Specifiche tecniche - Modelli di comunicazione - Fatture e corrispettivi*) e consente di generare file conformi a quello previsto dalle specifiche tecniche, individuate dalla stessa agenzia con

provvedimento n. 58793/2017, nonché al modello «Comunicazioni liquidazioni Iva».

Nella stessa sezione del sito, inoltre, è reperibile anche il software di controllo.

Resta ferma la possibilità di generare i file anche con altri strumenti informatici purché siano in grado di rispettare la struttura prevista dal provvedimento dell'Agenzia.

Nel comunicato si conferma altresì l'obbligo di apporre la firma digitale sui file contenenti le comunicazioni o in alternativa la «firma Entrate», ovvero una firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia, procedura questa al momento non in uso che dovrà essere perfezionata.

Organizzazione aziendale

1. Dal 6 giugno 2017, ai fini della revisione dei mezzi pesanti, le officine devono rilasciare una attestazione di corretta manutenzione

FONTE	Motorizzazione
RIFERIMENTO	Circolare RU n. 9435 del 27.04.2017

Con circolare RU n. 9435 del 27 aprile 2017 la Motorizzazione ha fissato al 6 giugno 2017 il termine per la introduzione, nelle revisioni dei mezzi pesanti, dell'obbligo di produrre un'attestazione di corretta manutenzione firmata dal responsabile dell'officina cui il veicolo è affidato.

Detto adempimento si inserisce in un intervento che può definirsi una mini-riforma resa necessaria per tre motivi fondamentali:

- adeguarsi alle nuove norme sul Registro elettronico nazionale, in cui sono censite le imprese che esercitano attività di trasporto su strada, e secondo le quali ogni iscritta deve indicare l'operatore (interno o esterno) cui affida la manutenzione dei propri mezzi;
- garantire ai tecnici della Motorizzazione che effettuano le revisioni una sorta di scudo contro le responsabilità che - come dimostra la cronaca - possono essere loro addebitate quando un mezzo pesante causa un grave incidente per il cedimento di parti meccaniche (mentre in sede di revisione non è possibile esaminare il veicolo tanto approfonditamente, perché occorrerebbe smontare e rimontare complessivi delicati come per esempio la trasmissione);

- trovare un compromesso fra le carenze sempre più evidenti di personale tecnico della Motorizzazione (che, per garantire lo smaltimento di tutti i veicoli da esaminare, porta a fissare per ogni revisione un tempo molto stretto per eseguire una sequenza di operazioni necessarie per esaminare tutte le parti previste dalla normativa) e l'attenzione richiesta dall'importanza del compito.

Proprio l'esigenza di adeguarsi alle norme sul Ren ha determinato la proroga al 6 giugno 2017 in quanto da un confronto con le associazioni di categoria delle officine, è emerso che molti operatori non erano ancora pronti per rilasciare le attestazioni secondo i requisiti fissati dalla Motorizzazione con la circolare RU 4791 del 27 febbraio 2017.

Il tempo in più garantito dal rinvio è stato utilizzato per rivedere questi requisiti e una bozza del provvedimento che fissa quelli nuovi è in questi giorni è al vaglio delle associazioni di categoria e dovrebbe contenere una versione accettabile da tutti che consenta di essere adottata dal prossimo il 6 giugno.

In pratica l'attestazione di corretta manutenzione rilasciata dall'officina di fiducia rappresenterà una sorta di garanzia per il tecnico della revisione che potrà effettuare la revisione stessa in un tempo più ristretto.

2. Sanzionabili per pratiche commerciali scorrette i noleggiatori che prevedono la dotazione di catene o di pneumatici invernali dietro pagamento per gli autoveicoli messi a disposizione nelle zone dove dette dotazioni sono obbligatorie nei mesi freddi

FONTE	Tar del Lazio
RIFERIMENTO	Sentenza n. 4131 del 3.04.2017

Il Tar del Lazio con la sentenza n. 4131 del 3 aprile 2017 ha sancito che sugli autoveicoli destinati all'attività di noleggio devono essere presenti e senza sovrapprezzo per il cliente le catene da neve o gli pneumatici invernali qualora i veicoli siano concessi in uso nelle zone dove dette dotazioni sono obbligatorie nei mesi invernali.

In proposito osserva il Tribunale amministrativo le associazioni di noleggiatori a fronte delle prospettate sanzioni da parte dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette si sono impegnate ad eliminare dai contratti le clausole che prevedevano come optional a pagamento tali dotazioni anche nelle zone in cui sono

obbligatorie per legge al fine di chiudere senza aggravii procedimenti aperti.

Pertanto deve considerarsi legittimo il provvedimento sanzionatorio comminato dal Garante al noleggiatore qualora detti impegni vengano disattesi.

Con la pronuncia in esame il Tar del Lazio ha pertanto respinto il ricorso di un noleggiatore contro le sanzioni irrogate dall'Antitrust perché aveva predisposto le proprie offerte commerciali in modo tale che al cliente venisse evidenziato il prezzo senza dotazioni invernali e che apparisse più in piccolo quello comprensivo di esse.

Inoltre, il sistema di prenotazione era regolato in modo da scegliere in partenza quest'ultimo prezzo, ma avvisando il cliente che avrebbe potuto scegliere anche quello più basso, rinunciando alle dotazioni.